



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**  
Servizio Acquisti Metropolitan  
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi  
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni

**Il direttore**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

# **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE PER MINORI PER IL DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA**

**Servizio Acquisti Metropolitan**  
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna  
Tel. +39.051.6079953 - fax +39.051.6079989  
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 - fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



## INDICE

- art. 1 - Oggetto dell'appalto
- art. 2 – Valore dell'appalto
- art. 3 – Prestazioni e figure professionali richieste
- art. 4 – Sede di lavoro, accesso e mobilità
- art. 5 – Personale da impiegare nel servizio
- art. 6 – Materiale di consumo
- art. 7 – Monitoraggio, verifiche e controllo sull'attività erogata
- art. 8 – Referente della Ditta
- art. 9 - Durata del servizio
- art. 10 – Periodo di prova
- art. 11 – Quantitativi e modifiche del contratto
- art. 12 – Prezzi del servizio
- art. 13 – Revisione prezzi
- art. 14 – Comportamento del personale della ditta
- art. 15 – Scioperi
- art. 16 – Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
- art. 17 – Obbligo di riservatezza dei dati
- art. 18 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- art. 19 – Danni a persone e cose
- art. 20 – Penalità
- art. 21 – Subappalto
- art. 22 - Risoluzione del contratto
- art. 23 – Recesso dal contratto
- art. 24 – Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto
- art. 25 – Clausola sociale
- art. 26 – Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura  
di Bologna
- art. 27 - Spese accessorie
- art. 28 – Controversie e foro competente



## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio di assistenza educativa e sociale rivolto a minori e/o nuclei con minori residenti nel territorio del Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena.

Il Distretto di San Lazzaro di Savena comprende il territorio dei Comuni di: San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Pianoro, Montereenzio, Loiano, Monghidoro.

Di seguito si esplicitano le caratteristiche delle tipologie di intervento:

### **1.1. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI CON DISAGIO PSICO-SOCIALE**

#### **1.1.1. Interventi educativi individuali**

Sono azioni educative di accompagnamento e di sostegno rivolte a minori in situazione di disagio psico-sociale, che necessitano di un intervento individualizzato. Sono rivolte a minori seguiti dall'Unità Socio-Sanitaria Integrata (USSI) Minori per situazioni di forte disagio in ambito scolastico, sociale e familiare. Il progetto di intervento prevede anche un lavoro con le famiglie, al fine di condividere gli obiettivi e di supportarle nel compito di sostenere e incoraggiare il percorso di crescita dei figli. Prevede inoltre uno stretto contatto con le scuole di riferimento, al fine di elaborare insieme strategie educative e progettualità integrate.

Tali interventi prevedono un'offerta di occasioni e forme di sollecitazione cogliendo le possibilità di aggancio agli interessi del minore per arricchirne l'acquisizione di migliori competenze relazionali e di aggregazione sociale.

Tendono a valorizzare le capacità educative e il senso di iniziativa delle famiglie (punti di forza) incrementando il loro livello di consapevolezza dei bisogni e delle esigenze educative del minore.

#### **1.1.2. Progetti di sostegno alla genitorialità**

I progetti di sostegno alla genitorialità si collocano in un'ottica di prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori e di reinserimento nel tessuto familiare e sociale dopo l'eventuale periodo di accoglienza in struttura; necessitano di una presa in carico intensa da parte dell'USSI Minori, per il monitoraggio e per garantire la presenza di un educatore all'interno del nucleo familiare a sostegno delle funzioni genitoriali. Le attività educative



avranno lo scopo di fornire un sostegno rispetto alle problematiche relative alla quotidianità, osservare e facilitare le modalità di relazione genitori – figli, evidenziare e rafforzare le iniziative spontanee da parte degli adulti, funzionali all'equilibrio del nucleo e al benessere del minore.

Rientrano in questa tipologia di intervento gli “incontri protetti” tra minore/i e genitore/i su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ed in particolare le azioni che afferiscono alla metodologia Pippi che vien adottata dal Servizio Sociale Minori quale approccio innovativo e funzionale al sostegno della genitorialità carente o negligente.

### **1.1.3. Progetti integrati scuola – territorio**

Negli ultimi anni sempre più frequentemente le scuole chiedono la collaborazione dei Servizi Sociali Minori per far fronte alle problematiche sociali e scolastiche di minori che faticano nell'assolvimento dell'obbligo formativo e scolastico. Si assiste ad un incremento delle problematiche relative alla demotivazione, alla difficoltà di assumersi la responsabilità del proprio percorso, all'abbandono scolastico. Al Servizio Sociale Minori è richiesta la collaborazione per costruire progetti integrati scuola - territorio, con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione scolastica e di agevolare il minore in un percorso di orientamento e rimotivazione. Tali progettualità educative prevedono, a fianco delle normali attività didattiche, attività pratiche e laboratoriali, anche esterne alla scuola, riconosciute dal consiglio di classe come parte del percorso didattico. L'esperienza ha evidenziato il bisogno di questi minori di avere delle figure educative di riferimento, che medino con l'Istituzione scolastica e con il contesto territoriale per attivare le risorse presenti nel soggetto.

### **1.1.4. Gruppi socio educativi**

I Gruppi socio – educativi si configurano come interventi di socializzazione protetta, rivolti a minori dai 6 ai 14 anni a rischio di disagio psico-sociale, principalmente segnalati dalle scuole e/o in carico all'USSI Minori e/o da Servizio di NPIA. L'incidenza educativa del progetto si sviluppa attraverso attività espressive, di socializzazione e di supporto alla motivazione scolastica. Ai minori viene offerta la possibilità di sperimentarsi con i pari e di confrontarsi con figure adulte di riferimento, incentivando le abilità sociali e relazionali. L'intervento è rivolto ad un piccolo gruppo per favorire la formulazione di progetti personalizzati, lavorando in rete con la Scuola e con le Risorse del territorio.



### **1.1.5. Centri di aggregazione**

Gli Spazi di Aggregazione sono luoghi di socializzazione a libera frequenza, rivolti a preadolescenti e adolescenti che promuovono lo sviluppo delle capacità comunicative e interpersonali, valorizzando la dimensione gruppale. Attraverso lo svolgimento di attività strutturate e informali i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di mettersi in gioco e di intraprendere percorsi di responsabilizzazione per il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia.

I Centri di aggregazione operano in rete con le Istituzioni Scolastiche e l'Associazione Culturale e Sportivo favorendo l'espressione culturale ed artistica dei giovani.

### **1.1.6. Attività estive in ambito naturale**

Il progetto nasce dall'esigenza di creare un'opportunità educativa di tempo libero per l'estate, al fine di stimolare interessi, partecipazione attiva, offrire esperienze arricchenti e socializzanti, soprattutto per quei minori che, a causa delle scarse risorse economiche e della scarsa mediazione delle famiglie, hanno difficoltà a partecipare ad iniziative con altri coetanei. Le attività sono orientate sui principi dell'outdoor education e la valorizzazione delle risorse del territorio.

### **1.1.7. Azioni di prossimità**

Gli interventi di prossimità sono azioni di contatto svolte da operatori nei luoghi naturali di vita degli adolescenti: scuole, piazze, aree verdi, centri di aggregazione, locali notturni, bar, per informare e sensibilizzare i giovani rispetto alla sperimentazione del rischio in adolescenza.

Le azioni si configurano nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria, al fine di favorire il benessere psicofisico e relazionale e prevenire la diffusione di comportamenti a rischio tra i quali l'uso di sostanze psicoattive, tecnologie digitali e gioco d'azzardo patologico. Gli interventi si articolano nei seguenti ambiti: a) scuole secondarie di 1° grado e 2° grado; b) luoghi del divertimento (banchetti informativi, etilometro); c) Rete Territoriale (organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione rivolti alla comunità).

È prevista la collaborazione con lo Spazio Giovani per interventi scolastici di sensibilizzazione e informazione rispetto alle tematiche relative alle malattie sessualmente trasmissibili, alla sessualità e all'adolescenza.



## **1.2 PRESTAZIONI DI PSICOLOGIA**

Le funzioni incaricate alla figura dello psicologo si orientano prevalentemente in due ambiti di azione: a) sportello d'ascolto psicopedagogico scolastico, b) sostegno alla genitorialità.

**Lo sportello d'ascolto psicopedagogico scolastico**, sito nel Comune di Monterenzio, prevede: a) colloqui individuali e di gruppo ai ragazzi della scuola, b) incontri di consulenza psico-pedagogica rivolta a singoli insegnanti, genitori, figure educative territoriali, c) interventi di osservazione nel gruppo classe, d) partecipazione a progettazioni della scuola;

**Il sostegno alla genitorialità** è un intervento psicologico di accompagnamento per gli adulti in carico al servizio sociale Minori che, per motivi diversi vivono particolari difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno genitoriale mirano a comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in famiglia per favorire una crescita migliore dei figli stessi.

È costituito da percorsi psicologici e psicopedagogici che si prefiggono di supportare i genitori promuovendo la consapevolezza dell'importanza del loro compito e accrescendo e rafforzando le loro competenze educative attraverso una maggiore comprensione dei bisogni del figlio, di sé stessi e della relazione con lui. Lo psicologo promuove una riflessione sugli atteggiamenti educativi e comunicativi messi in gioco nel rapporto genitoriale per poter ripensare a nuove modalità di comportamento, di espressione e confronto con i propri figli.

## **ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO**

Il valore massimo complessivo annuo dell'appalto è di € 427.500,00 IVA esclusa. omnicomprensivo di ogni onere per l'esecuzione dei progetti oggetto di gara.

## **ART. 3 – PRESTAZIONI E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

Per le attività descritte, in rapporto agli utenti che vi rientrano, si richiede un servizio che preveda:



a) n. 18.200 prestazioni educative, secondo quanto indicato nei commi del paragrafo 1.1. *Interventi in favore di minori con disagio psico-sociale.*

Figura professionale richiesta

- Educatore professionale

Requisiti:

- Diploma di Laurea di Educatore Professionale o titolo equipollente oppure, in alternativa, tre anni di esperienza con profilo di educatore in servizi analoghi rivolti a minori tra i 3 e i 18 anni;
- Possesso di patente di guida e disponibilità utilizzo auto.

b) n. 300 prestazioni di psicologia, secondo quanto indicato nel paragrafo 1.2 *Prestazioni di psicologia.*

Figura professionale richiesta

- Psicologo

Requisiti

- Laurea in psicologia con esperienza di sostegno psico-pedagogico a insegnanti e genitori di almeno cinque anni;
- Possesso di patente di guida.

Ogni prestazione, comprensiva delle attività descritte, prevede ordinariamente un tempo di realizzazione di un'ora.

#### **ART. 4 - SEDE DI LAVORO, ACCESSO E MOBILITÀ**

L'attività quotidiana verrà svolta presso le strutture territoriali dell'Azienda USL e quelle disponibili nell'ambito territoriale dei Comuni facenti parte del distretto o presso il domicilio degli utenti.

Il tempo e gli oneri di trasporto per raggiungere la sede del distretto si intendono a carico della impresa appaltatrice.

Per lo svolgimento delle attività oggetto di gara, la Ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione i propri automezzi.



Le spese relative al trasporto per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto sono a carico della Ditta aggiudicataria (km annui presunti n. 2000).

#### **ART. 5 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO**

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare al Responsabile delle Attività Sociosanitarie del Distretto di San Lazzaro l'elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio documentando, per ciascuno di essi, il possesso dei titoli professionali richiesti all'art. 3 del presente capitolato e il relativo curriculum.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assegnare al servizio, in modo costante per la durata dell'appalto, il gruppo di operatori indicati nel pool iniziale, e ciò per evitare turn-over poco funzionali agli scopi a cui i singoli progetti educativi sono rivolti.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile delle Attività Sociosanitarie del Distretto di San Lazzaro o suo incaricato le eventuali variazioni riguardanti l'elenco indicato nel pool iniziale.

Per ogni nuovo operatore che intende impiegare nell'espletamento del servizio, la Ditta dovrà fornire al Responsabile delle Attività Sociosanitarie del Distretto di San Lazzaro o suo incaricato il curriculum formativo e professionale.

L'Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati relativi ai nuovi operatori, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire le eventuali assenze occasionali non prevedibili del proprio personale in tempi brevi e comunque entro due giorni lavorativi (secondo gli accordi presi con il responsabile del caso), con altra figura in possesso degli stessi requisiti del titolare. Sarà cura inoltre della stessa Ditta aggiudicataria farsi carico delle sostituzioni programmate del proprio personale assente per ferie (da valutarsi con il responsabile del caso).

L'Azienda USL si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione di quegli operatori che, al momento dell'inserimento nel servizio o in corso di espletamento dello stesso, risultassero palesemente inadeguati alle funzioni da svolgere.

Gli educatori impegnati negli interventi dovranno produrre due relazione annuali, a scadenza semestrale, sull'andamento del servizio svolto, che la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Azienda USL.





#### **ART. 6 – MATERIALE DI CONSUMO**

Le spese per l'acquisto del materiale di consumo (es. cancelleria, fondi per attività, ecc...) sono a completo carico della Ditta aggiudicataria e ricompresi nel costo della prestazione offerta (importo annuo presunto stimato € 1.500,00).

#### **ART. 7 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ EROGATA**

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato compete al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

#### **ART. 8 - REFERENTE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile delle Attività Sociosanitarie del Distretto di San Lazzaro o a un suo incaricato, il nominativo di un suo Referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il Referente, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

#### **ART. 9 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente contratto avrà una durata di tre anni.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, anche singolarmente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica.



Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del Distretto di San Lazzaro, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

#### **ART. 10 – PERIODO DI PROVA**

La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la Ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.



## **ART. 11 – QUANTITATIVI E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

I quantitativi indicati agli articoli 3 e 4 sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Inoltre, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale di legge, con preavviso scritto da parte dell'Azienda appaltante di almeno 60 giorni, nelle seguenti ipotesi:

- in caso di ritiro o non conferma per gli anni futuri della delega a questa Azienda da parte di uno o più Comuni associati;
- in caso di approvazione di finanziamenti previsti nel Bilancio Sociale dei Comuni competenti in misura inferiore negli anni di durata del presente contratto.

Infine, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del codice nel seguente caso:

- aumento del numero delle prestazioni del servizio.

In questo caso l'importo della modifica non potrà essere superiore a € 384.750,00 IVA esclusa.

## **ART. 12 - PREZZI DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice è rappresentato dal costo a prestazione indicato in offerta:

La ditta dovrà formulare un costo unico di prestazione, comprensivo di:

- prestazione educative di cui al punto 1.1. *Interventi in favore di minori con disagio psico-sociale*
- prestazioni psicologiche di cui al punto 1.2. *Prestazioni di psicologia*
- spese di trasporto
- spese per cancelleria, fondi per attività, ecc.

L'importo della prestazione dovrà intendersi omnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico della ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.



### **ART. 13 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs.50/2016, la possibilità di una rivalutazione annuale, a partire dal terzo anno, nella misura percentuale che sarà definita anche in base a indicatori regionali.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.

### **ART. 14 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA**

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

La Stazione appaltante può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato di gradimento.

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai Referenti aziendali o ad un loro incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei



danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

#### **ART. 15 – SCIOPERI**

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della Ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti.

La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA**

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **ART.17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

### **Responsabile del trattamento dei dati personali**

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per



tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.

La ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **ART.18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art. 26 comma 1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in **un fascicolo informativo**, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it/> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione**.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



#### **ART.19 - DANNI A PERSONE E COSE**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno **€ 1.500.000,00** – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.

#### **ART. 20 – PENALITÀ**

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, possono essere applicate le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni fatto;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni fatto;





- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni fatto.
- nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del Distretto o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al rappresentante della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso, al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Come previsto dall'articolo 113 – bis co. 4) del D.Lgs 50/2016 l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale in caso di ritardo delle prestazioni.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 21 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.



Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

*Art. (.....) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) / CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

## **ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- f) qualora l'Azienda Sanitaria notifici due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- h) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).



In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

#### **ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 24 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI**

La Ditta fatturerà mensilmente il servizio all'Azienda USL di Bologna.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

##### **Azienda USL di Bologna**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG



Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.



Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, telefono n. 051-6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la Ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 1 1/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i



riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **ART. 26 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.



#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.



**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**ART. 27 – SPESE ACCESSORIE**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

**ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione  
**(firma digitale del Legale Rappresentante)**